

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1020/AV2 DEL 03/07/2014**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 2 E L'ACADEMY OF BEHAVIOURAL SCIENCES – SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PER LO SVILUPPO E L'ADOLESCENZA, PER IL TIROCINIO FORMATIVO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dall'Academy of Behavioural Sciences – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza con sede in Reggio Emilia di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Clinico-Giuridico gestito dalla Scuola medesima per il tirocinio di formazione previsto dalla scuola.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia

presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Dr. Giovanni Stroppa

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE**

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."

Il D.M. n° 509 dell'11/12/1998 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L'art. 8, in particolare, prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

In base a detta normativa, la Scuola di Psicologia Cognitiva s.r.l. (SPC) con sede in Roma (legalmente riconosciuta con provvedimento del MIUR D.D. del 26/06/2002 – GU n. 162 serie generale del 12/07/2002) ha chiesto la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le proprie strutture - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico professionalizzante ad alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva gestito dalla Scuola medesima, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la suddetta Scuola, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita al Direttore dell'Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR –

Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2" si propone l'adozione della seguente

### **DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, la richiesta proveniente dall'Academy of Behavioural Sciences – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza con sede in Reggio Emilia di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Clinico-Giuridico gestito dalla Scuola medesima per il tirocinio di formazione previsto dalla scuola.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Claudio Costanzi

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

**Schema convenzione**

**CONVENZIONE TRA L'ASUR AREA VASTA N.2 E SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PER LO SVILUPPO E L'ADOLESCENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI.**

L'Asur Area Vasta n.2, qui di seguito chiamato Ente ospitante, con sede legale in Via Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona (AN), cod. fisc. e P. IVA 02175860424, nella persona del Direttore dell'Area Vasta 2, Dr. Giovanni Stroppa, giusta delega ricevuta dal DG ASUR e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 2 in via F. Turati, 51 a Fabriano

e

Academy of Behavioural Sciences – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 1 agosto 2006, gestita da “Science & Method Associazione Professionale” (Ente Gestore della suddetta scuola autorizzato dal MIUR), Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia- Tel 0522/430053 Fax. 0522/496645 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org

*premessi che:*

- Il D.M. del 12 ottobre 1992, al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti, richiede siano completate nella loro formazione almeno 200 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate;
- che la Scuola è stata riconosciuta legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, art. 3 della Legge 56/89, come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza;
- che la suddetta scuola ha come Ente Gestore l'Associazione “Science & Method” con sede in Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia - Tel 0522/430053 Fax. 0522/496645 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org

– *convengono quanto segue*

## ART. 1

L'Ente ospitante autorizza lo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio previsto dal D.M. 12/10/92 per n. max. di 10 studenti della Academy of Behavioural Sciences di cui è ente gestore lo Studio "Science & Method", Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia, a partire dall'A.A 2014/15 e per la durata di quattro anni.

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859

## ART. 2

Il numero di studenti ammessi verrà concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare l'attività del Servizio stesso.

## ART. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra Ente ospitante e studenti.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.
3. Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d'intervento psicoterapeutico.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente Ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
  - Le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

## ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30.6.2003.

#### ART. 5

L'Azienda e la Scuola si danno reciprocamente atto che:

Gli allievi sono coperti da assicurazione, che è a carico della Scuola contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché, con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

Il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgono, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### ART. 6

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

La convenzione non comporta l'obbligo di alcune onere finanziario per le parti.

Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio

#### ART. 7

Il soggetto promotore s'impegna ad accettare nell'ambito di iniziative formative promosse dal medesimo, dipendenti dell'Ente Gestore per i quali l'Azienda ritenga opportuno attivare forme di aggiornamento obbligatorio, applicando una riduzione tariffaria del 20%. Il soggetto promotore si impegna altresì a riservare dei posti a costo zero per iniziative a carattere occasionale (convegni, seminari, workshop) per il personale della struttura aziendale presso la quale si svolgono le attività di tirocinio

#### ART. 8

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

#### ART. 9

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata quadriennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

#### ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della Scuola e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. B) delle Tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86.

Fabriano, \_\_\_\_\_

Per l'ASUR Area Vasta n.2

Il Direttore

Dr. Giovanni Stroppa

Reggio Emilia, \_\_\_\_\_

Per la Scuola di Psicoterapia

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Cinzia Gimelli

